

Parti nel procedimento penale principale

Ivo Taricco, Ezio Filippi, Isabella Leonetti, Nicola Spagnolo, Davide Salvoni, Flavio Spaccavento, Goranco Anakiev

Dispositivo

- 1) Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice — normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale — è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE.
- 2) Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101 TFUE, 107 TFUE e 119 TFUE.

⁽¹⁾ GU C 194 del 24.6.2014.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB)/Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

(Causa C-106/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ambiente e protezione della salute umana — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Articoli 7, paragrafo 2, e 33 — Sostanze estremamente preoccupanti presenti in articoli — Obblighi di notifica e di informazione — Calcolo della soglia dello 0,1 % peso/peso)

(2015/C 363/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison (FMB)

Convenuto: Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente preoccupante identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso di ogni articolo che produce, e all'importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso di tale articolo.
- 2) L'articolo 33 del regolamento n. 1907/2006, come modificato, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2015 — Commissione europea/Repubblica di Lettonia

(Causa C-151/14) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Articolo 51 TFUE — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri)

(2015/C 363/15)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rubene e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: D. Pelše, I. Kalniņš e K. Freimanis, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vlácil, agenti), Ungheria (rappresentanti: M. Tátrai e M. Fehér, agenti)

Dispositivo

- 1) Imponendo un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49 TFUE.
- 2) La Repubblica di Lettonia è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.
- 4) L'Ungheria sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.2014.